



Comune di Gonnosno'

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 31/03/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti cinquantuno nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. STERI MAURO - Presidente	Sì
2. PUSCEDDU RAFFAELA - Consigliere	Sì
3. CASU FRANCESCO LUIGI - Consigliere	No
4. MANDIS ALESSANDRO - Consigliere	Sì
5. ARDU SIMONE - Consigliere	Sì
6. PORCU VALERIO - Vice Sindaco	Sì
7. MELIS DAVIDE - Consigliere	No
8. STERI SERENA - Consigliere	Sì
9. PUSCEDDU IRENEO - Consigliere	No
10. PUSCEDDU MARIANGELA - Consigliere	No
11. PICCHEDDA FRANCESCO - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FULGHESU FABIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Avv. STERI MAURO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016;
- la Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019";
- il Decreto Legge 30 Dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" (Decreto Mille proroghe) che differisce al 31 Marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

Visti:

- l'articolo 52, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 446/1997 <<Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo>>;
- l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), modificato dalla Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) secondo cui <<Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento>>;
- l'art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 "Altri allegati al bilancio di previsione", che prevede all'articolo 1 lettera c) <<Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi>>;
- l'articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) <<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;
- l'articolo 1, comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) secondo cui <<E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>

Richiamati i seguenti commi della Legge n. 147/2013 contenenti la disciplina della componente TASI – Tributo per i servizi indivisibili:

- **Comma 669** << Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>;
- **Comma 671** << La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria>>;
- **Comma 675** << La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214>>;
- **Comma 676** <<L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento>>;
- **Comma 677** <<Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015,

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011>>;

- **Comma 683** <<Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...] le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili>>;

Considerato che per servizi indivisibili si intendono servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade in modo omogeneo sull'intera collettività locale senza possibilità di quantificare ricadute e benefici a favore di particolari soggetti;

Vista la Legge n. 208/2015 Legge di stabilità 2016 che ha apportato in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) le seguenti modifiche:

- **TASI abitazione principale:** esenzione TASI per l'abitazione principale sia del possessore che dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, con esclusione delle abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Tasi altre abitazioni in caso di locazione:** <<Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 Settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo>>;

Visti:

- l'articolo 1, comma 26 della Legge n. 208/2015 Legge di stabilità 2016 come modificato dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) <<Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**...La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000>>;
- il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC", adottato da questo Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/05/2014, modificato con atti di Consiglio Comunale n. 9 del 26/05/2014, n. 35 del 05/08/2015;

Atteso che questa Amministrazione nei precedenti esercizi finanziari ha **azzerato** l'aliquota TASI così come previsto dall'art. 1, comma 676 della Legge n. 147/2013 oltre che dall'art. 7 Parte Terza del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC";

Ritenuto opportuno azzerare anche per l'esercizio finanziario 2017 l'aliquota del tributo servizi indivisibili (TASI) su tutte le tipologie di fabbricati e aree edificabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 676 Legge n. 147/2013;

Visto l'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 secondo cui <<A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997>>;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con sei voti favorevoli, espressi per alzata di mano su numero sei Consiglieri Comunali presenti

DELIBERA

Di azzerare per l'esercizio finanziario 2017 l'aliquota del tributo servizi indivisibili – TASI su tutte le tipologie di fabbricati e aree edificabili, ai sensi dell'art. 1, comma 676 della Legge n. 147/2013;

Di dare atto che la presente Deliberazione ha effetto dal 1 Gennaio 2017;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per via telematica mediante il Portale del Federalismo fiscale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Quindi stante l'urgenza, con sei voti favorevoli, espressi per alzata di mano su numero sei Consiglieri Comunali presenti

DELIBERA

Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : STERI MAURO

Il Segretario Comunale
F.to : FULGHESU FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata e comunicata ai Capi gruppo consiliari e affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/04/2017 al 21/04/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li _____

Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

COMUNE DI GONNOSNO', li

Il Segretario Comunale
FULGHESU FABIO

DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell'art 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali), hanno espresso il parere

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
REGOLARITA TEC. CONTABILE	Favorevole	30/03/2017	F.to:Dina Casula	
REGOLARITA' TEC.AMM	Favorevole	30/03/2017	F.to:Dina Casula	